



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 3062 di data 9 maggio 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

**Autorizzazione alla modifica tecnica non sostanziale per la sostituzione degli edifici di stazione dell'impianto scioviario S310m "GONZAGA", nell'area sciistica del Belvedere, nel Comune di Canazei.**

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 26 aprile 2022, protocollo n. 280280, con la quale la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei – Streda de Pareda, 67, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto scioviario S310m "Gonzaga", nell'area sciistica del Belvedere, nel Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Alessandro Rizzi, pervenuti in allegato alla domanda, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(S-21 03) Relazione tecnica_revA.pdf	280280	26/04/2022	A01
2	(S-21 03) Inquadramento_revA.pdf	280280	26/04/2022	A02
3	(S-21 03) Planimetria_revA.pdf	280280	26/04/2022	A03
4	(S-21 03) Progetto Monte_revA.pdf	280280	26/04/2022	A04
5	(S-21 03) Progetto Valle_revA.pdf	280280	26/04/2022	A05
6	Rel. geologica nuovi locali controllo sciovia Gonzaga.pdf	280280	26/04/2022	A07
7	236_Studio compatibilità sciovia.pdf	280280	26/04/2022	A08

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica consiste nella sostituzione delle casette di stazione, in quanto obsolete, e nel contestuale riposizionamento di quella di valle per renderla più funzionale al flusso dei viaggiatori. In occasione di questo intervento le nuove strutture saranno leggermente ingrandite anche per permettere la dotazione di servizi igienici per il personale.

Preso atto che l'intervento in oggetto interessa aree a penalità media (P3) per pericolosità lacuale della Carta di Sintesi delle Pericolosità e dei contenuti dello studio di compatibilità redatto dal geologo incaricato dal proponente, e acquisito il parere favorevole del Servizio Bacini montani, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
  - viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
  - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022;
  - visto l'art. 3 della l.p. 30 marzo 2021 n. 5;
- ad unanimità di voti,

**d e l i b e r a**

1. di dare atto che, sulla base dello studio di compatibilità allegato alla domanda e del parere positivo del Servizio bacini montani, riguardo ai lavori indicati in premessa il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con il presente provvedimento, rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale;
2. di autorizzare, la Società Incremento Turistico Canazei S.p.A., con sede a Canazei – Streda de Pareda, 67, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale dell'impianto funiviario S310m "Gonzaga", nell'area sciistica del Belvedere, nel Comune di Canazei, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
3. di disporre che l'inizio dei lavori è subordinato alla presentazione presso il Servizio impianti a fune e piste da sci della dichiarazione di presa visione del progetto resa dal tecnico responsabile della linea funiviaria in qualità di rappresentante del concessionario della linea ai fini della vigilanza tecnica;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr